

I. C. NICOLA MARIA NICOLAI

ANNO SCOLASTICO

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

PLESSO:

ALUNNO:

CLASSE:

INSEGNANTI :

.....

.....

.....

INSEGNANTE SPECIALIZZATO:

MONTE ORE SETTIMANALI DI SOSTEGNO:

TERAPIE RIABILITATIVE

.....

.....

SITUAZIONE INIZIALE

.....
.....

AREA AUTONOMIA (personale e sociale)

.....
.....

AREA AFFETTIVO RELAZIONALE

.....
.....

AREA COGNITIVA

.....
.....

AREA COMUNICATIVO LINGUISTICA

.....
.....

AREA MOTORIO - PRASSICA

.....
.....

AREA DELLE COMPETENZE E /O DEGLI APPRENDIMENTI SPECIFICI

.....
.....

Programma individualizzato

Area

<i>Obiettivo di apprendimento</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Metodologia</i>

Area

<i>Obiettivo di apprendimento</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Metodologia</i>

METODOLOGIA D'INTEVENTO E STRATEGIE OPERATIVE PER

L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELL'ALUNNO

.....
.....
.....
.....
.....
.....

INSERIMENTO NEI PROGETTI DI ISTITUTO E DI PLESSO

Le insegnanti

N. B. Il PEI va firmato da tutte le insegnanti che partecipano al processo formativo del bambino

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Stralcio dal D.P.R. del 24 febbraio 1994, G.U.R.I. n°79 del 6/4/94 art. 5:

«1. Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge 104 del 1992.

2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL e/o AASSL e dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.

3. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992.

4. Nella definizione del P.E.I. i soggetti di cui al precedente comma 2 propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.»